

Ai gentili clienti
Loro sedi

Lavori usuranti: domanda di accesso alla pensione entro 01.03.2012

Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarLa che **entro il prossimo 01.03.2012 i lavoratori che maturano il diritto alla pensione a partire dal 01.01.2012 e che svolgono una mansione usurante** ai sensi del D.Lgs. n. 67/2011 e **dovranno presentare domanda di accesso alla pensione con le agevolazioni riconosciute dal citato decreto**. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 67/2011, infatti, **coloro che svolgono mansioni di lavoro a catena**, che svolgono lavoro **notturno**, lavori **usuranti** di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999 oppure i **conducenti di veicoli con capienza superiore a 9 posti** possono **accedere al trattamento pensionistico con uno sconto sui requisiti anagrafici e contributivi**. Gli sconti previsti dal D.Lgs. n. 67/2011, sono stati rimodellati a seguito dell'intervento del DL n. 201/2011: **a fronte dell'aumento generalizzato dei requisiti per la totalità dei lavoratori, il legislatore ha ridotti i benefici concessi a tali categorie di lavoratori**. Di seguito illustriamo, nel dettaglio, i chiarimenti forniti dall'INPS in relazione alla presentazione della domanda di accesso alla pensione con i requisiti agevolati.

Premessa

Il D.Lgs. 67/2011, in deroga alle disposizioni ordinarie in materia di pensionamento, ha previsto che **possono esercitare**, a domanda, il **diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato**, i lavoratori che svolgono mansioni considerate dalla legge come "usuranti". Sul punto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 276 il **Decreto 20.09.2011** con cui sono state fornite alcune **disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 67/2011** per garantire ai lavoratori il beneficio pensionistico.

L'INPS con il messaggio n. 22647 del 30.11.2011 ha fornito alcuni chiarimenti con particolare riguardo alla domanda che i lavoratori devono presentare per accedere ai benefici pensionistici concessi dal D.Lgs. n. 67/2011. In particolare, l'Istituto ha **precisato che i soggetti che maturano il diritto alla pensione a partire dal 01.01.2012 devono presentare la domanda entro il primo marzo dell'anno di maturazione.**

Cenni sul D.Lgs. n. 67/2011: i lavoratori usuranti e i benefici per la pensione

Al fine di **contemperare le esigenze di lavoratori e datori di lavoro** (da una parte per adeguare l'età pensionabile alla mansione lavorativa svolta e dall'altra favorire il ricambio generazionale) il **D.Lgs. n. 67/2011 ha previsto a favore dei lavoratori che svolgono mansioni "usuranti", un beneficio ai fini pensionistici.**

I lavoratori interessati da tale beneficio sono i seguenti:

- **lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti** di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
- **lavoratori notturni**;
- **lavoratori impiegati in lavorazioni a catena** in attività individuate con specifiche voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. I criteri da tenere in considerazione per la definizione di dette tipologie di attività riguardano il "*determinato ritmo produttivo*" e/o la valutazione della prestazione "*in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione*" mentre il richiamo al sistema del cottimo (presente nell'articolo 2100 c.c.), inteso come metodo di retribuzione, non è da intendersi quale elemento discriminante nell'individuazione dei lavoratori interessati alla norma;
- **conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore ai 9 posti adibiti al trasporto pubblico.** Devono essere intese "*tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall'uomo, circolano sulle strade*" (art. 46, D.Lgs n. 285/1992), e il limite di 9 posti deve essere inteso compreso quello occupato dal conducente.

I beneficio pensionistico, invece, a seguito della modifica apportata dal DL n. 201/2011 risulta il seguente:

- **a partire dal 2012** gli usuranti andranno in pensione con **quota 96** (età minima di 60 anni);
- **a partire dal 2013** con **quota 97** (età minima di 61 anni).

Per i lavoratori che prestano **attività di lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio**

2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

- sono **incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;**
- sono **incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.**

OSSERVA

Secondo quanto stabilito dalla manovra salva Italia, inoltre, in deroga alla disciplina generale che al comma 5 dell'articolo 24 del DL n. 201/2011 ha **"cancellato" le finestre mobili, queste restano per i lavoratori "usurati" che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012.**

Le istruzioni dell'INPS relativamente alla presentazione della domanda

Con il **messaggio n. 22647 del 30.11.2011**, l'INPS ha fornito dettagliate istruzioni in relazione alla presentazione della domanda.

OSSERVA

L'istituto era già intervenuto in materia con:

- **messaggio n. 16762 del 25 agosto 2011:** indicazioni per la compilazione della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e relativa documentazione alla luce delle indicazioni del Ministero del Lavoro dettate con circolare n.15/2011. In particolare, con tale messaggio l'INPS ha indicato le conseguenze della mancata presentazione della documentazione assieme alla domanda;
- **messaggio 12693 del 25 agosto 2011:** chiarimenti su alcuni aspetti concernenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al beneficio in commento a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 67/2011.

Secondo quanto chiarito dall'INPS l'articolo 2 del decreto legislativo n. 67 del 2011, al comma 1, **fissa i termini per la presentazione della domanda (che, per le pensioni maturate a partire dal 01.01.2012 cade nel primo di marzo dell'anno di maturazione)**, volta ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto. Quest'ultima deve essere corredata della necessaria documentazione, dal cui esito può derivare il diritto per l'accesso al pensionamento di anzianità con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale del 20 settembre 2001, **gli enti previdenziali procedono all'esame delle istanze presentate in presenza dei seguenti elementi:**

- **indicazione della volontà di avvalersi**, per l'accesso al pensionamento, del **beneficio** di cui al decreto legislativo;
- **specificazione dei periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative** particolarmente faticose e pesanti di cui decreto legislativo;
- **documentazione minima necessaria** indicata nella tabella A allegata al decreto interministeriale, di cui è parte integrante, relativa alle tipologie di attività lavorative contemplate dal decreto legislativo n. 67 del 2011.

La documentazione di cui sopra, prodotta in copia, salvo i casi di comprovata impossibilità, deve **riportare la dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale**. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante.

La documentazione da presentare con la domanda

Lo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti deve essere verificato sulla base della Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda, definita dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 15/2011. Tale documentazione, nel dettaglio, è la seguente:

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA		
LAVORI USURANTI		
Sussistenza del rapporto	Adibizione all'attività	Ulteriore documentazione
ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: libro matricola LUL libretto di lavoro ruolo di equipaggio comunicazione al Centro per l'Impiego di assunzione/cessazione/variazione di rapporto di lavoro	Nessuno	Contratto di lavoro individuale con indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore.
LAVORO NOTTURNO		
(per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78)		
Sussistenza del rapporto	Adibizione all'attività	Ulteriore documentazione
ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: libro matricola LUL	TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI: prospetto di paga con indicazione delle	Nessuno

libretto di lavoro ruolo di equipaggio comunicazione al Centro per l'Impiego di assunzione/ cessazione/variazione di rapporto di lavoro	maggiorazioni per il lavoro notturno contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento	
--	---	--

LAVORO NOTTURNO
(per i soli soggetti che lavorano per almeno 3 ore nell'intervallo tra mezza notte e le cinque del mattino)

Sussistenza del rapporto	Adibizione all'attività	Ulteriore documentazione
ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: libro matricola LUL libretto di lavoro ruolo di equipaggio comunicazione al Centro per l'Impiego di assunzione/ cessazione/variazione di rapporto di lavoro	TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI: prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per il lavoro notturno contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento	Nessuno

LAVORATORI "A CATENA"

Sussistenza del rapporto	Adibizione all'attività	Ulteriore documentazione
ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: libro matricola LUL libretto di lavoro ruolo di equipaggio comunicazione al Centro per l'Impiego di assunzione/ cessazione/variazione di rapporto di lavoro	Nessuno	Contratto di lavoro individuale con indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore

CONDUCENTI DI VEICOLI

Sussistenza del rapporto	Adibizione all'attività	Ulteriore documentazione
ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI: libro matricola LUL libretto di lavoro		

Si rammenta che per le domande di riconoscimento dello svolgimento dei lavori faticosi e pesanti presentate **oltre i termini di legge è previsto il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato**; diversamente, il predetto differimento **non opera per le domande presentate nei termini ancorché successivamente integrate dalla necessaria documentazione**.

Di seguito indichiamo gli **ulteriori documenti** che l'interessato può produrre a corredo della domanda di cui lo stesso può utilmente avvalersi:

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE	
Lavori nella cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra ornamentale	<p>Documentazione relativa all'azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda ha svolto attività presso cave di materiale di pietra e ornamentale;</p> <p>autorizzazione delle competenti autorità allo svolgimento da parte dell'azienda dell'attività presso cave di materiale di pietra e ornamentale.</p> <p>Comunicazione alle competenti autorità dell'affidamento della predetta attività a ditta diversa da quella autorizzata.</p> <p>Contratto di lavoro con indicazione di "operaio" ovvero di altra qualifica che implica lo svolgimento di mansioni con adibizione alla cava.</p>
Lavori in cassoni ad aria compressa	<p>Documentazione relativa all'azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda svolge lavori in aria compressa: copia della "denuncia dei lavori in aria compressa" inviata dall'azienda alle autorità competenti (ai sensi dell'articolo 10, DPR n. 321/1956).</p> <p>Copia del documento personale per operai cassonisti previsto ai sensi dell'articolo 17 del DPR n. 321/1956.</p> <p>Copia del contratto di lavoro nel quale sono riportate le mansioni di lavoro in aria compressa.</p> <p>Scheda delle visite mediche cui vengono sottoposti periodicamente i lavoratori cassonisti.</p>
Lavori svolti da palombari	<p>Documentazione relativa all'azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda svolge lavori per i quali sono richieste le prestazioni dei palombari.</p> <p>Certificato rilasciato dalla camera di commercio dal quale risulti lo svolgimento di lavori subacquei e marittimi, bonifica dei fondi marini e degli specchi d'acqua, servizi di supporto alla ricerca scientifica marina subacquea.</p>

	<p>Copia del libretto di ricognizione rilasciato al palombaro in servizio dal locale dal comandante del porto.</p> <p>Certificato rilasciato dalla capitaneria di porto attestante l'iscrizione al Registro dei palombari.</p> <p>Contratto individuale di lavoro dal quale risulta lo svolgimento dell'attività di palombaro.</p> <p>Busta paga dalla quale risulta la maggiorazione per lo svolgimento dell'attività di palombaro.</p>
Lavori ad alte temperature	<p>Contratto di lavoro con l'indicazione della qualifica di operaio.</p> <p>Documentazione attestante i dati presenti negli archivi aziendali dalla quale risulti il periodo durante il quale il lavoratore è stato adibito a lavorazioni che espongono ad alte temperature.</p>
Lavorazioni del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio	<p>Documentazione relativa all'azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda svolgeva attività di estrazione presso cave per lo svolgimento di attività estrattiva presso cave di materiale di pietra o ornamentale.</p> <p>Contratto individuale di lavoro dal quale si desume la mansione di "soffiatore".</p>
Lavori di asportazione dell'amianto	<p>Documentazione relativa all'azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda ha svolto attività di asportazione dell'amianto.</p> <p>Copia del piano di lavoro di asportazione dell'amianto comunicato alla competente autorità di vigilanza.</p> <p>Contratto di lavoro individuale.</p>
Lavori espletati in spazi ristretti	<p>Documentazione dalla quale risulti che è stata svolta attività in spazi ristretti che espongono il lavoratore a rischi di inalazione di sostanze pericolose, ad esplosioni o a mancanza di ossigeno derivanti dalle ridotte dimensioni dello spazio in cui svolge l'attività.</p>
Lavori svolti da conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo	<p>Documentazione relativa all'azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda, ancorché non pubblica, svolga servizio pubblico di trasporto collettivo. Si cita ad esempio il servizio pubblico locale svolto per il trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne e delle scuole dell'obbligo.</p> <p>Estratto matricolare rilasciato dal datore di lavoro nel quale sono contenuti gli elementi utili per l'individuazione dell'attività svolta dal lavoratore</p>

Comunicazione da parte dell'ente previdenziale

Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 67 del 2011 stabilisce che **l'Ente previdenziale, dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico, comunica all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo**, la prima **decorrenza utile del trattamento pensionistico**, la quale resta subordinata alla presentazione all'Ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

Al riguardo l'articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale, fissa i **termini per la predetta comunicazione** stabilendo che, in esito alla domanda di accesso al beneficio previsto dal decreto legislativo n. 67, l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato:

- **l'accoglimento della domanda**, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
- **l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti**, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria. In tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione;
- il **rigetto della domanda**, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Come disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale, **tutti i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di rigetto** della domanda di accesso al beneficio pensionistico, per motivi attinenti al merito, adottati dall'ente previdenziale in esito al procedimento accertativo, **devono essere presentati ai Comitati regionali per i rapporti di lavoro, territorialmente competenti**, costituiti presso le Direzioni regionali per il lavoro, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 23 aprile 2004, n. 124, **nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto**.

Decorso il termine di 90 giorni previsto per la decisione, il ricorso si intende respinto.

In caso di ricorsi presentati all'INPS, attinenti al merito del provvedimento di rigetto, si deve **procedere alla trasmissione degli stessi alle Direzioni Regionali dell'Istituto per il successivo inoltro ai predetti competenti Comitati regionali per i rapporti di lavoro**. Le

domande respinte per motivi diversi dal merito dovranno essere riesaminate, su istanza dell'interessato, dalla Struttura territoriale che ha adottato il provvedimento di reiezione.

Alla luce di quanto sopra, lo Studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO